*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* | Anno 119° — Numero 308

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | ROMA - Venerdì, 3 novembre 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecmes, in Agro di Grottaglie.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Tecmes, in Agro di Grottaglie (Taranto), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la neccessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecmes, in Agro di Grottaglie (Taranto).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(8406)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1978.

**Proroga fino al 28 febbraio 1976 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), con effetto dal 1° gennaio 1974;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1976, 26 luglio 1976, 27 luglio 1976, 28 luglio 1976 e 30 luglio 1977, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 28 febbraio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(8407)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Vista la nota con la quale il dott. Giandomenico Bianco, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dai datori di lavoro del settore industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 43665/D-60 del 13 luglio 1978, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dott. Adolfo Andrighetti in sostituzione del dott. Giandomenico Bianco;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Adolfo Andrighetti è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Giandomenico Bianco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(8389)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1978.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Viterbo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Viterbo;

Viste le dimissioni del sig. Umberto Calcagnini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio;

Vista la nota n. 587 dell'11 gennaio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Salvatore Corbianco in sostituzione del sig. Umberto Calcagnini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Salvatore Corbianco è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Viterbo in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio ed in sostituzione del sig. Umberto Calcagnini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8491)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

**Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 14040 del 23 agosto 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Salerno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

*Presidente*:

Russo dott. Vincenzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

*Membri*:

Bochicchio Canio, rappresentante del genio civile;

Gentili Giorgio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Venturo dott. Michele, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Criscuoli Adolfo, Vitolo Orlando, Giudice Americo, Giordano Gerardo, Pellegrino Gaetano, Di Massa Giuseppe e Ferrara Osvaldo, rappresentanti dei lavoratori;

Delfino dott. Mario, Turino rag. Costantino, Martibo Giuseppe e Fiorillo Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pergola dott. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8317)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Medico Italia S.p.a., in Padova.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni

già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di apparecchiature elettriche per medicina e chirurgia del valore di $ USA 29.156,80, di origine e provenienza USA, la ditta Medico Italia S.p.a. di Padova ha effettuato un pagamento anticipato di $ 29.341,03, di cui al mod. *B*-Import n. 4787890 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo in Padova, in data 12 luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 24 maggio 1976 con un ritardo, quindi, di giorni seicentocinquantadue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 542562 del 31 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è dipeso dal fatto che all'epoca stabilita per la spedizione è nata una contestazione da parte dello spedizioniere incaricato negli USA e che, peraltro, la merce è stata spedita solo il 20 aprile 1976 a conclusione della controversia legale e, pur trovandosi in magazzino doganale dal 22 aprile 1976, è stata sdoganata solo il 24 maggio 1976, con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 2 febbraio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Medico Italia S.p.a. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo in Padova, nella misura del 5% di $ 29.341,03 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8416)

DECRETO MINISTERIALE 3 *ottobre* 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio tappeti Radici, in Ardesio.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un telaio a doppia pressa, senza navette, del valore complessivo di F.B. 2.200.000, di origine e provenienza Belgio, la ditta Lanificio tappeti Radici, via Provinciale, in Ardesio, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 440.000, di cui al mod. *B*-Import n. 5303244 rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo, Bergamo, in data 5 dicembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Novara il 1° settembre 1976 con un ritardo, quindi, di novantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 121854 del 19 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la mancata consegna, entro la scadenza dell'impegno, di alcuni accessori acquistati da fornitori nazionali a corredo del telaio ed indispensabili al funzionamento dello stesso, non impediva comunque la nazionalizzazione della merce oggetto dell'importazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata essere considerati idonei ad asciudere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio tappeti Radici mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo in Bergamo, nella misura del 5% di F.B. 440.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8415)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana, in Ostia Lido-Roma.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanica romana di Ostia Lido-Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana di Ostia Lido-Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1978 al 2 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8400)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8398)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, in Guarcino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, di Guarcino (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, di Guarcino (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8401)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 giugno 1978 al 12 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8402)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla sede amministrativa di Milano della S.p.a. Metallurgica del Tirso, unità di Bolotana e Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla sede amministrativa di Milano della S.p.a. Metallurgica del Tirso è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 maggio 1978 al 19 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8403)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica Ilsa S.p.a., in Carcare.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ceramica Ilsa S.p.a., con sede in Carcare (Savona), con effetto dal 4 luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica Ilsa S.p.a., con sede in Carcare (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(8385)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

**Proroga delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, concernenti la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di anticipazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, recante « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, contenenti modificazioni e proroga al 31 dicembre 1974 delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e in data 16 ottobre 1974, 18 ottobre 1975, 23 ottobre 1976, che prorogano rispettivamente al 31 dicembre 1975, al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1977 le disposizioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1977, che ha ulteriormente prorogato, con alcune modifiche, al 31 dicembre 1978 le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 25 novembre 1972;

Ritenuto che, per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese, si rende necessario prorogare al 31 dicembre 1979 le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, modificate dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977;

Decreta:

*Articolo unico*

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificate dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, sono prorogate al 31 dicembre 1979.

Roma, addì 10 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(8272)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt, in Forlì.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Foralt di Forlì;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì, è prolungata fino al 30 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(8391)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1978.

**Coefficiente di aggiornamento per il biennio 1978-79 dei redditi iscritti nel catasto terreni.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 24 e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, che dispongono la determinazione rispettivamente dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe, secondo le norme della legge catastale;

Visto l'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo ai sensi dei menzionati articoli 24 e 30, secondo comma, prevede l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti, almeno ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3588 del 5 ottobre 1978;

Decreta:

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per il biennio 1978-79, si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 90 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

Roma, addì 26 ottobre 1978

*Il Ministro*: MALFATTI

(8525)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (credito navale).**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

*a*) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8596)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento, ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

*a*) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvisa dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8591)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1978, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione dei finanziamenti per la edilizia convenzionata ed agevolata, ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento, ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi.

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

*a*) 13,80 % quale costo della provvista dei fonti sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977, è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8592)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1978, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

*a*) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8585)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industria).**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

*a*) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8584)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1978, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed, in particolare, l'art. 42, riguardante la determinazione del tasso di interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della legge medesima, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con cui si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

*a*) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977, è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8598)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Tasso di riferimento da applicare nel bimestre novembre-dicembre 1978 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento ai crediti all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

*a*) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,60% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il sucessivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 dicembre 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre novembre-dicembre 1978 è pari al 13,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,60%.

In conseguenza, per il bimestre novembre-dicembre 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8597)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1978, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei Conti addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

*a*) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il

costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8587)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

*a*) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1978 è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8595)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

*a*) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8594)

---

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8586)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1978, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3, il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 335 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

*a*) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 %;

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1978, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento, ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

*a*) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8593)

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8588)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1978, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

*a)* 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b)* 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1978 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, relativo, fra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

*a)* 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b)* 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari il 12,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,65%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,70% per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,70% per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 14,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(8589)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1978 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

*a*) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

*b*) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1978 il costo della provvista è pari il 12,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,65%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,70% per il bimestre novembre-dicembre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,70% per il bimestre novembre-dicembre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 14,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(8590)**

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione**

Con decreto 10 marzo 1977 del prefetto della provincia di Bari con il quale l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella somma di L. 13.200.000 disposta dalla sig.ra Adele Raja ved. Buogo allo scopo di istituire una borsa annuale di studio intitolata al prof. Giulio Buogo, da conferirsi ad un laureato in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche dell'Università di Bari che intenda dedicarsi a lavori su argomenti riguardanti la chimica degli alimenti.

**(8496)**

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

*Provincia di Vicenza*:

946-VI: Boscato Gianfranco, in Tonezza del Cimone, viale degli Alpini, 3-*bis*.

**(8497)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Conferimento ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Appio dott. Domenico;

Bolognesi dott. Raffaele;

Caravaglios prof. Francesco;

De Mattia prof. Roberto;

Giliberti dott. Giuseppe;

Gubernale dott. Andrea, maggiore generale medico C.S.A.;

Losano dott. Giovanni Battista;

Prestia dott. Giuseppe;

Romaniello prof. Giovanni;

Rotondo prof. Gaetano, maggiore generale medico C.S.A.;

Sparano dott. Gennaro, maggiore generale medico s.p.e.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1978

LEONE

ANSELMI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » al:

Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1978

LEONE

ANSELMI

(8285)

### Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Shell Aldrin 10 polvere dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Shell Aldrin 10 polvere concessa all'impresa Shell chimica Italia S.p.a., in Milano, via Londonio, 2, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8053)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A/400 del 29 settembre 1978 relativa al regolamento di compensi d'uso in favore di comandanti, direttori e capi stewards di navi estere in relazione ad acquisti di provviste di bordo.

(8539)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Battipaglia

Con decreto 5 giugno 1978, n. 8408, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di are 16,78, sito in comune di Battipaglia (Salerno), riportato nel catasto del comune stesso al foglio 7/A, particelle 945/b e 952/a, non è più utilizzabile ai fini della bonifica.

(8565)

### Avviso di rettifica

All'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 30 settembre 1978, concernente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1901/78 della commissione, del 4 agosto 1978, relativo alla concessione dell'aiuto al consumo di burro posto in vendita come « vendita speciale C.E.E. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 ottobre 1978, dove è scritto: « Le registrazioni debbono essere effettuate su appositi registri preventivamente vidimati dalle camere di commercio, agricoltura e artigianato », leggasi: « Le registrazioni *per le imprese produttrici, per i grossisti ed intermediari e per i dettaglianti* debbono essere effettuate su appositi registri preventivamente vidimati dalle camere di commercio, agricoltura e artigianato ».

(8655)

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambio di denominazione di azienda di credito abilitata

Si rende noto che la Banca di credito di Milano S.p.a. — abilitata, con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 — ha assunto la nuova denominazione di Banque de Suez - Italia S.p.a.

(8537)

### Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979.

Si rende noto che il giorno 27 novembre 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(8538)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

**Corso dei cambi del 30 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 788,05 | 788,05 | 788,10 | 788,05 | 788 — | 788,03 | 787,95 | 788,05 | 788,05 | — |
| Dollaro canadese | 670,45 | 670,45 | 670 — | 670,45 | 670,45 | 670,40 | 670 — | 670,45 | 670,45 | — |
| Franco svizzero | 528,98 | 528,98 | 521,75 | 528,98 | 530,75 | 528,95 | 529,50 | 528,98 | 528,98 | — |
| Corona danese | 164,39 | 164,39 | 164 — | 164,39 | 164,40 | 164,35 | 164,41 | 164,39 | 164,39 | — |
| Corona norvegese | 168,92 | 168,92 | 169 — | 168,92 | 169,05 | 168,90 | 169,06 | 168,92 | 168,92 | — |
| Corona svedese | 191,98 | 191,98 | 192 — | 191,98 | 191,82 | 191,75 | 191,80 | 191,98 | 191,98 | — |
| Fiorino olandese | 422,05 | 422,05 | 420 — | 422,05 | 420,95 | 422 — | 421,30 | 422,05 | 422,05 | — |
| Franco belga | 29,064 | 29,064 | 29,15 | 29,064 | 29,16 | 29,05 | 29,166 | 29,064 | 29,064 | — |
| Franco francese | 197,74 | 197,74 | 198,75 | 197,74 | 198,25 | 197,70 | 198,11 | 197,74 | 197,74 | — |
| Lira sterlina | 1651,35 | 1651,35 | 1651 — | 1651,35 | 1650,70 | 1646,30 | 1651,85 | 1651,35 | 1651,35 | — |
| Marco germanico | 455,67 | 455,67 | 456,75 | 455,67 | 456,15 | 455,65 | 455,92 | 455,67 | 455,67 | — |
| Scellino austriaco | 62,30 | 62,30 | 62,45 | 62,30 | 62,35 | 62,25 | 62,275 | 62,30 | 62,30 | — |
| Escudo portoghese | 18,15 | 18,15 | 18,20 | 18,15 | 18,36 | 18,10 | 18,30 | 18,15 | 18,15 | — |
| Peseta spagnola | 11,688 | 11,688 | 11,73 | 11,688 | 11,68 | 11,60 | 11,70 | 11,688 | 11,688 | — |
| Yen giapponese | 4,449 | 4,449 | 4,4597 | 4,449 | 4,45 | 4,40 | 4,445 | 4,449 | 4,449 | — |

**Media dei titoli del 30 ottobre 1978**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 73,225 |
| Redimibile 3,50% (Ricostruzione) | 97,750 |
| » 5% (Ricostruzione) | 99,400 |
| » 5% (Città di Trieste) | 99,250 |
| » 5% (Beni esteri) | 99,300 |
| » 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 87,275 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 83,100 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 81,900 |
| » 6% » » 1970-85 | 79,700 |
| » 6% » » 1971-86 | 78,900 |
| » 6% » » 1972-87 | 76,175 |
| » 9% » » 1975-90 | 83,525 |
| » 9% » » 1976-91 | 82,700 |
| » 10% » » 1977-92 | 88 — |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 82,825 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1-7-1979 | 101,250 |
| » » » » 1-10-1979 | 101,250 |
| » » » » 1-1-1978/80 | 100,600 |
| » » » » 1-3-1978/80 | 100,60 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1-1-1979 | 99,100 |
| » » Pol. 9% 1-4-1979 I emiss. | 98,875 |
| » » » 9% 1-10-1979 II emiss. | 97,600 |
| » » Nov. 5,50% 1-1-1980 | 93,625 |
| » » Pol. 9% 1-1-1980 | 96,525 |
| » » » 10% 1-1-1981 | 95,225 |
| » » Nov. 5,50% 1-4-1982 | 81,225 |
| » » Pol. 12% 1-1-1982 | 98,550 |
| » » » 12% 1-4-1982 | 98,375 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 ottobre 1978**

| Valuta | Cambio medio |
|---|---|
| Dollaro USA | 788 — |
| Dollaro canadese | 670,225 |
| Franco svizzero | 529,24 |
| Corona danese | 164,40 |
| Corona norvegese | 168,99 |
| Corona svedese | 191,785 |
| Fiorino olandese | 421,675 |
| Franco belga | 29,115 |
| Franco francese | 197,925 |
| Lira sterlina | 1651,60 |
| Marco germanico | 455,795 |
| Scellino austriaco | 62,287 |
| Escudo portoghese | 18,225 |
| Peseta spagnola | 11,694 |
| Yen giapponese | 4,447 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1978, registro n. 9 Interno, foglio n. 261, con il quale sono stati nominati coadiutori meccanografi nel ruolo dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno soltanto tre sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i cinque posti messi a loro disposizione ai sensi del combinato dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e degli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

Constatato che i predetti tre sottufficiali hanno rinunciato alla nomina;

Accertato, pertanto, che, nel ruolo dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, vi sono cinque posti da coprire, giusta quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Considerato che il citato quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, prescrive che alla copertura dei posti, riservati nei ruoli del personale della carriera esecutiva dei sottufficiali di pubblica sicurezza che rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia, si deve procedere mediante concorso, per esami, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto, nel Corpo predetto, almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, contenente norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per l'accesso ai ruoli del personale dell'amministrazione di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare, nel predetto ruolo, agli appartenenti alle categorie protette e considerato, altresì, che, a detti posti, non possono, comunque, accedere i partecipanti al presente concorso, in quanto privi del requisito essenziale dello stato di disoccupazione;

Decreta:

*Posti a concorso*

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. I vincitori verranno assegnati presso gli uffici di questo Ministero.

*Requisiti per l'ammissione*

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

*Presentazione delle domande - Termini e modalità*

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai rispettivi comandi, i quali, dopo aver apposto sulle domande stesse il proprio timbro con la data di arrivo e presentazione, le trasmetteranno alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite ai rispettivi comandi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) le proprie generalità;

*b*) la data ed il luogo di nascita;

*c*) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*d*) la data di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed eventuale grado rivestito attualmente;

*e*) il reparto, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di reparto;

*f*) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

La firma in calce alla domanda va vistata dal comandante del reparto, presso il quale il candidato presta servizio, ovvero in uno degli altri modi prescritti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

*Commissione giudicatrice*

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

*Prove di esame*

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prova scritta*:

1) tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

B) *Prova pratica su mezzi meccanografici*:

La prova pratica su mezzi meccanografici consiste:

1) nella perforazione di schede, mediante macchina perforatrice elettrica, di dati numerici e alfabetici rilevati da documenti;

2) nella registrazione su nastro perforato mediante terminali scriventi di dati numerici e alfabetici rilevati da documenti.

La prova di cui al n. 1) avrà la durata di trenta minuti e la prova di cui al n. 2) avrà la durata di venti minuti.

C) *Il colloquio verte sulle seguenti materie*:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni elementari di statistica;

3) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

*La prova scritta e la prova pratica su mezzi meccanografici avranno luogo in Roma, presso questo Ministero - Palazzo Viminale, piano terra, nuovo salone delle conferenze, nei giorni 24 e 25 gennaio 1979, alle ore 8,30.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nel-

l'ora specificati, muniti del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'interno, attestante l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati, che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

*Titoli di preferenza*

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

*Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori*

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale e con lo stesso provvedimento vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando;

3) copia integrale del foglio matricolare o caratteristico.

*Nomina dei vincitori e assunzione in servizio*

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori meccanografi in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno con lo stipendio annuo lordo di L. 940.800 (parametro 128), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto, nei sensi risultanti dalle premesse, delle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *ottobre* 1978
*Registro n.* 18 *Interno, foglio n.* 351

**(8508)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centoundici posti di cancelliere in prova, nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 11 del 15 giugno 1978, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a centoundici posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1975.

**(8577)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 975/Sanità in data 20 settembre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge 29 dicembre 1976, n. 53, concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

*Presidente*:

Gesualdi dott. Mario, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

*Componenti*:

Corsico prof. Giuseppe, docente in ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, dell'Università di Milano;

Redaelli prof. Gianluigi, docente in malattie infettive di animali domestici dell'Università di Milano;

Pezza dott. Franco, funzionario regionale veterinario, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Gervasini prof. Carlo, direttore del pubblico macello del comune di Milano;

Sottoriva rag. Giuliano, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

*Segretario*:

Mazzotta Gobbo Biagina, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Art. 2.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 28 agosto 1978

p. *Il presidente*: THURNER

**(8466)**

## OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di neonatologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Martina Franca (Taranto).

**(3867/S)**

## OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « G. CIACCIO » DI CATANZARO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di pneumotisiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

**(3866/S)**

## OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

**(3868/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

sei posti di assistente dell'istituto di anestesiologia e rianimazione;

un posto di assistente dell'istituto di anatomia patologica;

un posto di assistente del centro trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

**(3864/S)**

## OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

**(3862/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI MONCALIERI

**Concorso ad un posto di direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalieri (Torino).

**(3859/S)**

## OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

**Concorso ad un posto di direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

**(3860/S)**

## OSPEDALE « S. CROCE » DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

**Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

**(3858/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

**(3865/S)**

## SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

**Concorso ad un posto di vice direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

**(3857/S)**

## OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA" » DI OMEGNA

**Concorso ad un posto di assistente medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

**(3861/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

**Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

**(3863/S)**

# REGIONI

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 38.

**Norme transitorie, interpretative e modificative in tema di ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera e di delega di funzioni di natura contabile conseguenti il ricovero nei presidi non dipendenti da enti ospedalieri.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 119 *del* 1° *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il triennio 1975-77, ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione dal ruolo regionale di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, decorrono dal mese successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo, ovvero dalla morte del beneficiario, ancorchè chi aveva interesse non abbia richiesto la cancellazione nel termine di un anno previsto dallo art. 23, quinto comma, della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30.

La suddetta norma dell'art. 23, quinto comma, della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30, va interpretata nel senso che il diritto allo sgravio o al rimborso, ivi previsti, sussiste anche per i lavoratori stagionali, saltuari e precari, i militari in servizio di leva e i lavoratori con contratto a termine, iscritti al ruolo regionale, limitatamente al periodo in cui usufruiscono dell'assistenza ospedaliera in dipendenza della loro temporanea situazione giuridica.

Art. 2.

Il provvedimento relativo alla cancellazione dal ruolo, ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, dispone anche in ordine al rimborso delle rate già pagate ed allo sgravio di quelle in riscossione, ma non ancora scadute nè pagate. Gli oneri relativi ai rimborsi sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Gli aventi titolo alla cancellazione secondo il comma precedente, debbono presentare al comune apposita domanda corredata da documentazione attestante il diritto al rimborso ovvero allo sgravio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30.

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 34 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30, aggiunto dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 19 agosto 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

« E' facoltà del consiglio regionale attribuire ai presidenti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali convenzionati la qualità di funzionari delegati della Regione, ai sensi degli articoli 66 e successivi della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nonchè del relativo regolamento regionale di esecuzione. In tale caso, sarà compito del funzionario delegato provvedere alla emanazione dell'atto di liquidazione ed alla effettuazione del pagamento ».

Art. 4.

Per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono apportate al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 96800. — Somme rimborsate ai soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, iscritti nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, per partite erroneamente iscritte a ruolo (legge regionale 14 maggio 1975, n. 30).

Competenza . . . L. 30.000.000
Cassa . . . » 30.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 96200. — Spese correnti degli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna.

Competenza . . . L. 30.000.000
Cassa . . . » 30.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 agosto 1978

TURCI

**(7691)**

---

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 39.

**Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale « Daphne ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 1° *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Finalità*

La regione Emilia-Romagna nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3, lettera *o*), dello statuto regionale e delle competenze ad essa trasferite dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove le iniziative atte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonchè ad individuare i mezzi più idonei al progressivo miglioramento della situazione in atto, con particolare riferimento ai fenomeni della eutrofizzazione del mare Adriatico, dell'erosione marina e della difesa attiva delle coste.

Tali iniziative, ove possibile, saranno assunte e sviluppate in collaborazione con le altre regioni e con i competenti organi dello Stato e mediante il coinvolgimento diretto degli enti locali e dei comitati comprensoriali interessati.

Art. 2.
*Commissione di studio e consulenze*

La giunta regionale, allo scopo di acquisire ed approfondire le conoscenze dei fenomeni di cui all'articolo precedente è autorizzata a nominare, con il concorso delle competenti commissioni del consiglio regionale, commissioni di studio e di ricerca, avvalendosi sia di tecnici collaboratori regionali o di dipendenti di enti locali sia di scienziati e studiosi particolarmente versati nelle discipline di volta in volta interessate.

Ai componenti di tali commissioni compete il trattamento previsto dalle vigenti leggi regionali.

In casi particolari e per motivate esigenze la giunta regionale potrà avvalersi, per periodi determinati, di consulenti specializzati da nominare con il concorso delle competenti commissioni consiliari.

Nei casi di cui al precedente comma, le deliberazioni di conferimento degli incarichi prevederanno anche i compensi da assegnare di volta in volta ai singoli consulenti, tenuto conto della natura e dell'importanza degli incarichi conferiti.

Art. 3.
*Campagne di ricerca*

La giunta regionale, sempre nel quadro delle finalità indicate nel precedente art. 1, è autorizzata, sentite le competenti commissioni consiliari, ad organizzare ed effettuare campagne di ricerca, di studio, di sperimentazione e di controllo mirate al raggiungimento di obiettivi determinati.

Dette campagne potranno essere espletate dalla Regione, oltrechè direttamente mediante proprio personale e mezzi eventualmente all'uopo acquisiti, anche avvalendosi delle province, dei comuni e consorzi al fine di utilizzare i loro laboratori qualificati e dotati di idonea strumentazione, nonchè utilizzando l'apporto di istituti universitari e di altri enti di ricerca, delle strutture del C.N.R. ed anche di laboratori privati in relazione alla loro specializzazione tecnica ed operativa.

In tali casi, apposite convenzioni disciplineranno di volta in volta i reciproci rapporti tra la Regione e gli enti ed istituti interessati con riferimento anche alla utilizzazione dei dati ottenuti.

Art. 4.
*Uso della motonave « Daphne »*

La motonave « Daphne », al pari dei mezzi mobili di rilevamento dell'inquinamento e delle reti provinciali di controllo ambientale, è inserita nella struttura regionale dei sistemi di controllo coordinata dal centro regionale previsto dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 19.

L'uso della motonave è finalizzato alle campagne di ricerca per lo studio dei fenomeni riguardanti l'inquinamento, l'eutrofizzazione del mare Adriatico e dei corsi d'acqua e le erosioni marine per la parte interessante il territorio regionali, nonchè per rilievi batimetrici e correntimetrici e per studi comunque attinenti il rilevamento e la determinazione di parametri connessi con i predetti fenomeni.

L'impiego della motonave può essere esteso ad altre zone dell'Adriatico nel quadro di ricerche finalizzate al risanamento di detto mare, previe apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale con altre regioni della costa adriatica e con organi dello Stato od altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, con provvedimenti motivati, potrà autorizzare di volta in volta l'utilizzazione della motonave per usi diversi da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo, ma pur sempre rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e compatibilmente con le possibilità operative del natante e degli strumenti in dotazione allo stesso.

Art. 5.
*Esercizio della motonave*

Di norma l'esercizio della motonave Daphne è affidato, ai sensi degli articoli 265 e seguenti del codice della navigazione e dietro corrispettivo ad un armatore da individuarsi preferibilmente tra enti pubblici.

La giunta regionale stipula le convenzioni necessarie ad assicurare detto esercizio ed impartisce all'armatore le direttive vincolanti circa l'uso della motonave.

Art. 6.
*Equipaggio della motonave*

L'equipaggio-tipo minimo che dovrà operare a servizio della motonave è costituito come segue:

*a*) il comandante-motorista;

*b*) un marinario.

Sono fatti salvi, comunque i provvedimenti dell'autorità marittima competente ai sensi del codice della navigazione.

Nel caso di esercizio della motonave a mezzo di armatore, questi provvederà ad assumere e sostituire il personale suddetto, sentita la Regione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria applicabili per le singole qualifiche.

Art. 7.
*Operatori tecnici*

In relazione alle particolari caratteristiche della motonave prestano permanentemente servizio sulla stessa due o più operatori tecnici con il compito di attendere alla utilizzazione delle apparecchiature scientifiche installate a bordo e di provvedere alla prima elaborazione dei dati raccolti, in collegamento con le strutture di ricerca operanti a terra interessate alle singole campagne.

Detti operatori sono assunti a cura della Regione ai sensi dell'art. 61 dello statuto regionale e posti alle dipendenze del competente assessorato regionale.

Art. 8.
*Assicurazione della motonave*

L'armatore è tenuto a provvedere ad una idonea copertura assicurativa dell'imbarcazione, dell'equipaggio, di eventuali terzi trasportati nonchè della strumentazione scientifica installata a bordo e ad aggiornare periodicamente i valori massimali.

Art. 9.
*Spese di esercizio e manutenzione della motonave*

Ai fini della determinazione del corrispettivo a favore dello armatore, di cui al precedente art. 5, verranno presi in considerazione i seguenti oneri: costo dell'equipaggiamento, costo del carburante, oneri di assicurazione, costo della manutenzione ordinaria, materiale di consumo delle apparecchiature di laboratorio installate a bordo, materiale di consumo ordinario (acqua, olio, energia elettrica, ecc.), spese generali e quanto altro documentabile attinente all'esercizio della motonave.

Gli oneri per la manutenzione straordinaria nonchè per il completamento ed il rinnovo della strumentazione scientifica e di navigazione installata a bordo della motonave saranno assunti direttamente dalla Regione.

Art. 10.
*Commissione di vigilanza*

Con provvedimento della giunta regionale è istituita una apposita commissione di vigilanza sull'esercizio della motonave, così composta:

tre funzionari della Regione;

il comandante dell'ufficio di porto ove la motonave ha il proprio ricovero abituale o un suo delegato;

un rappresentante dell'ente cui venga affidata la gestione.

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 11.
*Compiti della commissione di vigilanza*

La commissione di vigilanza cura che la motonave venga usata e mantenuta secondo le norme della buona tecnica e nel rispetto del codice della navigazione.

La commissione vigilerà altresì affinchè vengano osservati, nell'uso della motonave, gli indirizzi e le prescrizioni emanati dalla Regione fornendo periodicamente notizie alla giunta regionale.

La commissione di vigilanza esaminerà anche la gestione amministrativa e contabile connesse all'esercizio della motonave fornendo i pareri richiesti dalla giunta regionale.

Art. 12.
*Autorizzazione di spesa*

Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge — studi, consulenze e campagne di ricerca — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 250.000.000, sia in termini di competenza che di cassa.

Per gli oneri inerenti gli operatori tecnici di bordo e per l'esercizio e la manutenzione della motonave da ricerca «Daphne», secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 130.000.000, sia in termini di competenza sia di cassa.

Agli oneri per il finanziamento della commissione di cui all'art. 10 della presente legge sarà provveduto con fondi di cui al cap. 30050 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi al 1978 l'autorizzazione annuale di spesa sarà disposta con la legge di bilancio, a norma dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 13.
*Copertura finanziaria*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'anno 1978 a complessive L. 380.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di due appositi ca-

pitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 86350 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposito elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Art. 14.
*Variazione di bilancio*

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

*a) Variazioni in aumento*:

Cap. 37150. — Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale « Daphne » (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 4ª - settore 03 - programma 03 - Tutela e risanamento ambientale - rubrica 1ª). (Classif. I.S.T.A.T. - 2 - Spesa di sviluppo; 1 - funzioni proprie; 1 - titolo 1°, 08 - classificazione funz.; 4 - classif. econ.; 26 - settore di intervento; 2 - classif. econ. di 2° grado).

| | | |
|---|---|---|
| Competenza . | L. | 250.000.000 |
| Cassa . | » | 250.000.000 |

Cap. 37180. — Spese per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della mototonave Daphne, ivi comprese le spese per il completamento e rinnovo della strumentazione scientifica e di navigazione (c.n.i.) (parte 1ª - sez. 4ª - settore 03 - programma 03 - Tutela e risanamento ambientale - rubrica 1ª). (Classif. I.S.T.A.T. - 2 - Spesa di sviluppo; 1 - funzioni proprie; 1 - titolo 1°; 08 - classif. funz.; 4 - classif. econ.; 26 - settore di intervento; 2 - classif. econ. di 2° grado).

| | | |
|---|---|---|
| Competenza . | L. | 130.000.000 |
| Cassa . . | » | 130.000.000 |

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 86350. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo.

| | | |
|---|---|---|
| Competenza . | L. | 380.000.000 |
| Cassa . . . | » | 380.000.000 |

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 agosto 1978

TURCI

**(7692)**

---

## LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 40.

**Estensione delle indennità di cui all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1977, n. 46, al periodo compreso tra la data di insediamento dei comitati comprensoriali e quella dell'esecutività di detto provvedimento.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 121 *del* 1° *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Le indennità per i membri dei comitati comprensoriali, determinate dal consiglio regionale in sede di prima applicazione dell'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1977, n. 46, si applicano anche per il periodo decorrente dalla data di insediamento degli organi dei comitati stessi fino a quella in cui il suddetto provvedimento è divenuto esecutivo.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio per l'esercizio 1978 sul capitolo 03100, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 agosto 1978

TURCI

**(7693)**

---

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1978, n. 41.

**Concorsi per l'immissione nel ruolo unico regionale di insegnanti dei centri regionali di formazione professionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 122 *del* 4 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, bandisce due concorsi per l'immissione in ruolo di insegnanti a tempo determinato dei centri regionali di formazione professionale.

I concorsi saranno banditi rispettivamente per quarantasei posti nel IV livello funzionale retributivo e per tredici posti nel V.

Ai concorsi possono partecipare gli insegnanti in possesso dei sottoelencati requisiti di cui ai seguenti punto 1) o punto 2):

1) essere stato incaricato a termine nell'anno addestrativo 1976-77 per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale nei centri regionali;

essere stato reincaricato fino al termine dell'anno addestrativo 1977-78 (30 settembre 1978);

essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente o non esercitare in proprio attività lavorativa alla data di conferimento dell'incarico per l'anno addestrativo 1977-78;

2) avere prestato servizio per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale nei centri regionali nell'anno addestrativo 1976-77 in posizioni di insegnamento vacanti per cessazione del rapporto di lavoro dei titolari o avere effettuato negli anni addestrativi 1975-76 e 1976-77 supplenze, anche non continuative, per un periodo di almeno duecentodieci giorni in ognuno dei due anni indicati;

essere stato incaricato fino al termine dell'anno addestrativo 1977-78 in posizioni di insegnamento vacanti per cessazione dal servizio o trasferimento ad altra sede dei titolari;

avere avuto conferito l'incarico per un orario di effettivo insegnamento non inferiore alle 20 ore settimanali.

Gli insegnanti in possesso di uno dei due requisiti sopraelencati possono partecipare al concorso per i posti appartenenti al livello funzionale retributivo corrispondente a quello loro attribuito all'atto del conferimento dell'incarico a termine per l'anno addestrativo 1977-78.

Art. 2.

Il concorso verte su colloquio avente per oggetto la materia di insegnamento per la quale è stato conferito l'incarico nell'anno addestrativo 1977-78 e sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

La immissione in ruolo dei vincitori di concorso ha effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non posteriore al 15 settembre 1978.

Ai vincitori viene riconosciuto in sede di immissione in ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, e dell'espletamento del periodo di prova, il servizio reso alle dipendenze della Regione, ragguagliandolo ad orario pieno, se prestato per orario inferiore alle 36 ore settimanali.

Lo stesso personale è tenuto a restituire l'importo dei premi di fine lavoro eventualmente erogati dalla Regione.

Art. 3.

La tabella *C* allegata alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, come modificata con le leggi regionali 30 maggio 1975, n. 39 e 22 novembre 1976, n. 48, e con la legge votata dal consiglio regionale in seduta del 13 luglio 1978, viene così variata:

| | | |
|---|---|---|
| livello I . | posti n. | 5 |
| livello II . | » » | 185 |
| livello III . | » » | 580 |
| livello IV . | » » | 778 |
| livello V . | » » | 463 |
| livello VI . | » » | 140 |
| livello VII . | » » | 140 |
| | | 2.291 |

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1978 con gli stanziamenti di cui al cap. 75050 (3.577.000.000 competenza, 4.000.000.000 cassa) «Spesa per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° settembre 1978

TURCI

(7694)

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## PROVINCIA DI BOLZANO

### LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36.

**Partecipazione della provincia ai fondi di dotazione dell'Istituto mediocredito Trentino-Alto Adige.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della provincia ai fondi di dotazione dell'Istituto mediocredito Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento, nella misura e con le modalità indicate dall'articolo seguente.

Art. 2.

E' autorizzata l'acquisto dalla regione Trentino-Alto Adige di quote di partecipazione al fondo di dotazione del mediocredito per l'importo di lire 1730 milioni e di quote di partecipazione al fondo di dotazione della sezione per il credito agrario di miglioramento per l'importo di lire 430 milioni, oltre agli oneri fiscali relativi.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 2200 milioni.

Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede con una quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 4.

Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente . . . . . . . . . . . . L. 2.200.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2580. — Spese per la partecipazione della provincia a società ed altri enti aventi finalità di interesse generale . . . . . . . L. 2.200.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

### LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 37.

**Disciplina della fecondazione artificiale degli animali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del potenziamento e del miglioramento del patrimonio zootecnico provinciale e allo scopo di superare le difficoltà organizzative e ambientali inerenti l'applicazione della fecondazione artificiale, si applicano in provincia di Bolzano le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali possono essere eseguiti:

*a*) da veterinari abilitati all'esercizio della professione;

*b*) da «operatori pratici di fecondazione artificiale», che siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, qualora il servizio di fecondazione artificiale non possa essere pienamente garantito da veterinari.

Art. 3.

Gli operatori pratici di fecondazione artificiale nella provincia di Bolzano conseguono l'idoneità all'applicazione della fecondazione artificiale qualora superino una prova teorica e una pratica a giudizio di una commissione composta dal veterinario provinciale, che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura, da un rappresentante dell'ordine dei me-

dici veterinari della provincia, da un rappresentante degli allevatori della provincia e da un veterinario docente del corso oppure dal responsabile di un impianto di fecondazione artificiale. Funge da segretario un impiegato dell'assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste.

Il programma degli esami e i criteri per l'ammissione agli stessi saranno approvati con deliberazione della giunta provinciale.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Art. 4.

L'idoneità conseguita ai sensi dell'art. 3 costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco degli operatori pratici di fecondazione artificiale, tenuto presso l'ufficio del veterinario provinciale, il quale esercita la vigilanza sull'attività degli operatori stessi.

La radiazione dall'elenco di cui sopra potrà essere disposta dal veterinario provinciale, sentita la commissione zootecnica e l'ordine dei medici veterinari della provincia, a seguito di infrazione alle norme vigenti in materia.

Art. 5.

In considerazione delle esigenze delle diverse zone e della efficienza dei relativi servizi veterinari, la commissione zootecnica di concerto con l'ordine dei medici veterinari della provincia, determina ogni anno il numero e l'estensione territoriale delle singole zone entro i limiti delle quali gli operatori pratici di fecondazione artificiale possono svolgere la loro attività.

Allo stesso modo il numero e l'estensione delle singole zone può essere modificato in ogni momento in relazione alle esigenze del servizio.

Gli operatori pratici operano sotto il controllo e la vigilanza dei veterinari comunali competenti per territorio oppure del veterinario specializzato di zona, ai quali devono segnalare ogni caso, sospetto di anormalità della sfera genitale degli animali da fecondare.

Art. 6.

La giunta provinciale, tramite l'ufficio del veterinario provinciale, provvederà ad organizzare corsi di istruzione teorico-pratica per operatori pratici.

I corsi avranno la durata minima di tre mesi, saranno tenuti presso un impianto di fecondazione artificiale nella regione e svolgeranno un programma che sarà determinato con regolamento di esecuzione.

A tali corsi saranno ammessi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono in possesso della licenza della scuola elementare.

Costituiscono titolo di preferenza per l'ammissione i diplomi rilasciati da scuole o istituti agrari.

Art. 7.

L'attestato di formazione professionale di operatore pratico di fecondazione artificiale conseguito all'estero da cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano costituisce titolo di ammissione all'esame per operatori pratici di fecondazione artificiale, di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 8.

Alle spese per il funzionamento dei corsi, di cui all'art. 6, previste nella misura massima annuale di L. 3.000.000, si provvede per l'esercizio finanziario 1978 con lo stanziamento iscritto al cap. 450 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1978, n. 38.
**Norme straordinarie per concorsi pubblici per l'assegnazione delle condotte mediche in provincia di Bolzano.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

I medici, i quali all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio di medico condotto per incarico temporaneo in provincia di Bolzano, sono ammessi, prescindendo dai limiti di età, a partecipare al primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 39.
**La disciplina dei ristori di campagna.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' soggetto alle disposizioni della presente legge chiunque in provincia di Bolzano gestisce un ristoro di campagna.

Agli effetti della presente legge gestisce un ristoro di campagna chiunque nell'ambito di una azienda agricola somministra, entro i limiti stabiliti nei successivi articoli, bevande e cibi di limitato assortimento per la consumazione sul posto ed esercita tale attività per una durata massima di cinque mesi, consecutivi o ripartiti in due periodi, nell'anno.

Art. 2.

Nell'ambito di un ristoro di campagna è consentita la somministrazione di:

*a*) bevande di propria produzione, quali vino, mosto, succo d'uva, succo di frutta, succo di lampone, latte e superalcolici;

*b*) acqua minerale;

*c*) piatti freddi, costituiti prevalentemente da prodotti propri, formaggi e pane di qualsiasi tipo;

*d*) in assortimento limitato, anche cibi caldi, semprechè si tratti di semplici e tipici piatti tirolesi;

*e*) frutta prodotta in Alto Adige.

E' consentito servire piatti semplici di carne, a condizione che per gli stessi venga usata carne prevalentemente prodotta nell'azienda agricola medesima.

Sono considerati di propria produzione ai sensi del precedente primo comma le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola oppure anche quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e forniti da una ditta che ne ha eseguita la lavorazione.

Art. 3.

Chiunque intenda esercitare l'attività di cui all'art. 1 è tenuto a presentare dichiarazione scritta al sindaco competente per territorio almeno due settimane prima, specificando:

1) il periodo in cui egli intende esercitare l'attività;

2) i locali destinati all'esercizio dell'attività;

3) le bevande ed i cibi che egli intende somministrare;

4) zona e località di provenienza dell'uva impiegata per la produzione del vino che sarà somministrato.

Per l'esercizio dell'attività non è richiesta la iscrizione nello elenco di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 4.

Entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione il sindaco proibisce che il ristoro venga attivato ove le bevande ed i cibi che saranno somministrati non siano, come previsto dall'art. 2 della presente legge, esclusivamente o prevalentemente di propria produzione, oppure qualora i locali destinati all'esercizio dell'attività non rispondano alle esigenze di carattere igienico. Entro questo termine egli può anche imporre le necessarie condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività.

Il sindaco dispone la sospensione, anche temporanea, della attività ogniqualvolta:

*a*) il titolare non si sia attenuto, entro i termini stabiliti, alle condizioni e limitazioni imposte;

*b*) ciò sia indicato per motivi igienici, in base a motivato parere dell'ufficiale sanitario;

*c*) ciò sia necessario per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Avverso il provvedimento del sindaco adottato ai sensi dei precedenti commi, l'interessato può, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, proporre ricorso al presidente della giunta provinciale, che decide entro il termine di trenta giorni.

Art. 5.

Chi gestisce un ristoro di campagna può, per questa attività, servirsi solo della collaborazione di familiari o di persone facenti parte del proprio nucleo familiare.

Non è consentito avvalersi, per questa attività, della collaborazione di persone che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 6.

Nell'ambito di un ristoro di campagna la somministrazione di bevande e cibi non è consentita fuori dell'orario di apertura dei pubblici esercizi.

Art. 7.

Coloro che nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge hanno gestito un ristoro di campagna per un periodo non inferiore a 12 mesi complessivamente previa presentazione di regolare denuncia, hanno diritto di essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 1, n. 3, della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora ne facciano richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale iscrizione ha validità solo nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 8.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessano di trovare applicazione le norme dello Stato vigenti in materia, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1978

*Il vice presidente*: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

## LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1978, n. 40.

**Modifiche alla legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, concernente il servizio di salute mentale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 3 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sono introdotte le seguenti modifiche:

nella lettera *d*) del primo comma sono soppresse le parole « prendendosi cura dei singoli ricoverati e svolgendo il proprio interessamento sul decorso della cura ospedaliera »;

nella lettera *g*) del primo comma è soppresso l'inciso: « allorchè saranno funzionanti le strutture ospedaliere in corso di programmazione ».

Nell'art. 11 della precitata legge provinciale sono introdotte le seguenti modifiche:

nella lettera *a*) del primo comma è soppresso il secondo periodo;

nella lettera *d*) del primo comma, prima dell'ultima parola « analoghe », sono inserite le parole « psichiatriche o ».

Nella tabella *A* allegata alla precitata legge provinciale il numero dei posti dei medici è aumentato a 6 unità complessive per ciascuna delle tre qualifiche.

Dopo il secondo comma dell'art. 18 della precitata legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione provinciale è autorizzata a conferire ai concorrenti dichiarati idonei, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risulti necessario ricoprire entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, secondo l'ordine della stessa, e con l'osservanza dei criteri di riserva per i diversi gruppi linguistici, ai sensi delle vigenti norme ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa per il personale medico indicato nel precedente articolo, valutata in lire 100 milioni l'anno, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 34 del bilancio provinciale per l'anno 1978 e per gli anni successivi con lo stanziamento nei rispettivi bilanci delle somme occorrenti.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

## LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1978, n. 41.

**Ulteriori autorizzazioni di spesa a carico dell'esercizio finanziario 1978 e variazioni al bilancio di previsione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

(8018)

# REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1978, n. 36.

**Modifiche alla legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, concernente norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nella regione Abruzzo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fra il primo e il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è inserito il seguente:

« La durata del servizio diurno di cui al comma precedente è stabilita dalle amministrazioni comunali interessate, d'intesa con gli ordini provinciali dei farmacisti ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

« La giornata di riposo infrasettimanale di cui al primo comma puo essere sospesa nelle località sedi di aziende di cura, soggiorno e turismo, d'intesa tra i sindaci delle località interessate e gli ordini provinciali dei farmacisti ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico è così assicurato:

*a*) nei comuni con almeno cinque farmacie: a turno e a battenti aperti;

*b*) nei comuni con più di una farmacia: a turno e a chiamata;

*c*) nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie limitrofe e a chiamata.

Nei comuni con farmacie urbane e rurali, il servizio di cui al presente articolo è assicurato dalla farmacia urbana di turno ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

*a*) nei comuni con almeno cinque farmacie: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza l'intervallo pomeridiano;

*b*) nei comuni con più di una farmacia: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, con l'intervallo pomeridiano; durante l'intervallo pomeridiano il servizio è assicurato a chiamata dalla farmacia di turno;

*c*) nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie limitrofe e a chiamata.

Nei comuni con le farmacie urbane e rurali, il servizio di cui al presente articolo è assicurato dalla farmacia urbana di turno ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Nei comuni con le farmacie urbane e rurali, il servizio di cui al comma precedente è assicurato dalla farmacia urbana di turno.

Nel comune di Pescara, durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, nei giorni festivi e nelle ore notturne, il servizio di cui agli articoli 5, 6 e 7 è assicurato da due farmacie; nei giorni festivi, alle farmacie di turno notturno e diurno, è aggiunta una terza farmacia, che osserva l'orario previsto per i giorni feriali.

Nel comune di Chieti, durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, nei giorni festivi e nelle ore notturne il servizio di cui agli articoli 5, 6 e 7 è assicurato da una farmacia di turno nel centro storico secondo la normativa prevista per i comuni con almeno cinque farmacie e da una farmacia di turno in località Chieti-Scalo, che segue la normativa prevista per i comuni con più di una farmacia ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I turni pomeridiani, notturni e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dalla giunta regionale su proposta degli Ordini provinciali dei farmacisti ».

Art. 7.

L'art. 10 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Tutte le farmacie urbane e rurali possono effettuare chiusure annuali per ferie non inferiori a venti giorni e non superiori a trenta giorni, da usufruire per periodi non inferiori a dieci giorni consecutivi, secondo turni stabiliti dalla giunta regionale su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Entro il 15 ottobre dell'anno precedente a cui si riferiscono, gli ordini provinciali dei farmacisti debbono far pervenire alla giunta regionale le proposte relative ai turni di servizio pomeridiano, notturno e festivo, di riposo settimanale, nonchè per ferie annuali da usufruire per periodi non inferiori a dieci giorni consecutivi.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la giunta regionale e i sindaci debbono esaminare i provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 1977, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Per i capoluoghi di Pescara e Chieti le farmacie osservano, di norma, un turno di chiusura per l'intera giornata del sabato ogni quindici giorni, compatibilmente con i turni di servizio e le esigenze della popolazione ».

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 luglio 1978

RICCIUTI

---

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1978, n. 37.

**Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1978.** (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *luglio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1978, n. **38.**

**Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1978.** (Secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *luglio* 1978)

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1978, n. **39.**

**Modifica alla legge regionale 25 maggio 1976, n. 26 - Proroga del termine per adozione del piano regolatore generale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1975, n. 25, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1976, n. 26, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 luglio 1978

RICCIUTI

---

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1978, n. **40.**

**Norme transitorie sulle attribuzioni degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, in attuazione del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla riorganizzazione dei servizi socio-sanitari della Regione, gli uffici decentrati del settore igiene e sanità affidati alla responsabilità dei medici e dei veterinari provinciali continuano a svolgere tutte le funzioni ad essi attribuite dalle leggi regionali 24 ottobre 1972, n. 23, e 24 ottobre 1973, n. 37, anche laddove tali funzioni già delegate siano state trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione a quanto previsto dall'art. 34 del citato decreto presidenziale.

I predetti uffici, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, possono avvalersi degli uffici o organi dello Stato in virtù del disposto del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Gli uffici di cui al precedente articolo, nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, in tema di assistenza sanitaria e zootriatica, sono competenti in base alle rispettive attribuzioni, a ricevere i rapporti di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed a svolgere i conseguenti atti istruttori.

Il presidente della giunta regionale provvede alla emissione dell'ordinananza e dell'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 luglio 1978

RICCIUTI

**(8021)**

---

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1978, n. **44.**

**Scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 14 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni di assistenza scolastica, i servizi, i beni ed il personale dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici soppressi in base all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, attribuiti ai comuni.

I beni immobili dei consorzi dei patronati scolastici soppressi come dal comma precedente sono attribuiti al comune sede del consorzio, rimanendo tuttavia a disposizione dei comuni membri del consorzio per un uso integrato dei beni stessi.

Con la stessa decorrenza cessano dalle funzioni gli organi di amministrazione in carica, ed il presidente o il commissario in carica, ovvero, in caso di vacanza, la persona che svolge funzioni di presidente assume l'incarico di commissario straordinario liquidatore dell'ente.

La procedura di liquidazione non può protrarsi oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La eventuale nomina e revoca dei commissari liquidatori sono disposte dai consigli comunali competenti per territorio.

Art. 2.

Le funzioni di assistenza scolastica svolte dai patronati scolastici, soppressi come dall'articolo precedente, sono esercitate dal comune in cui ha sede il patronato scolastico.

Durante la procedura di liquidazione e fino all'attribuzione definitiva dei beni, ciascun comune esercita le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi del personale dei

patronat.. che gli è trasferito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e delle disponibilità finanziarie del patronato avente sede nel comune e del consorzio di patronati di appartenenza, per la quota parte di spettanza.

Art. 3.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dei patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza.

Al personale assegnato ai comuni sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.

Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

In attesa della riorganizzazione definitiva della materia, i comuni, destinatari delle funzioni, assicurano almeno il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì al personale in servizio presso i consorzi dei patronati scolastici. La ripartizione del personale sia dei patronati che dei consorzi dei patronati scolastici fra i comuni sarà effettuata di intesa fra la Regione ed i comuni, con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

I contributi regionali previsti da leggi vigenti a favore dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici sono attribuiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni competenti per territorio.

Art. 5.

Le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai comuni saranno disciplinate dalla legge regionale prevista dall'art. 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 luglio 1978

VIGLIONE

(8032)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783080)